



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*



***PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE  
CICLO 2021-2027***

*(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 221/2015)*

-

***Allegato 3.5 – Accordi ed Intese sottoscritti***

***Dicembre 2021***



**ATTO AGGIUNTIVO  
AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18/04/2012**

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI IDRICI INTERREGIONALI  
TRA MOLISE E CAMPANIA**

**Premesso che:**

- in data 18.04.2012 è stato sottoscritto tra le Parti il protocollo d'intesa per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali tra Campania e Molise, propedeutico all'Accordo di Programma Unico per il trasferimento delle risorse idriche di cui al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- è stata rilevata la necessità di integrare l'art. 6 "Comitato Tecnico di Coordinamento" prevedendo al co. 2:
  - l'inserimento di Arpa Campania nella persona del Direttore Generale, tra i Componenti il Comitato Tecnico di Coordinamento;
  - la possibilità di avvalersi di Esperti individuati in relazione a specifiche tematiche con funzione consultiva;
  - la possibilità di usufruire dello strumento della delega per tutti i Componenti il Comitato Tecnico di Coordinamento.
- il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è stato approvato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013;
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, allargato a tutte le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, nella seduta del 22/12/2014 ha preso atto del Progetto di Piano di Gestione Acque per il ciclo 2015-2021.



**Per le motivazioni di cui in premessa fermo restando quant'altro stabilito nel protocollo  
d'intesa di cui trattasi,  
le Parti concordano quanto segue:**

- L'art. 4 "Risorsa trasferibile" di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.04.2012, risulta così modificato al co. 1:

“La modalità di trasferimento della risorsa idrica sarà oggetto del lavoro del Comitato Tecnico Coordinamento, di cui al successivo art. 6, che effettuerà congiuntamente uno studio tecnico-economico ed idraulico-ambientale sia relativamente alla galleria drenante del “S. Bartolomeo” e alla derivazione dalle sorgenti del fiume Biferno e sia in merito agli aspetti concessori, nonché alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse idriche nell’alto bacino del Volturno (territorio campano e molisano).

La prima fase delle attività di studio sarà ultimata entro il 31/10/2015, al fine di consentire le valutazioni necessarie a predisporre quanto andrà inserito nel Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021, anche in relazione a specifiche misure e azioni di monitoraggio; la seconda fase delle attività verrà completata entro i 12 mesi successivi.

I dettagli tecnici delle specifiche azioni verranno definiti nel programma tecnico-operativo temporale ed economico di cui al successivo art. 6 e dei risultati dello studio stesso.”

- L'art. 5 "Modalità di attuazione ed impegni delle parti" di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.04.2012, risulta così modificato al co. 2:

“Nelle more di stipula dell'accordo di cui al punto precedente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa stipulato in data 18/04/2012 verranno indicati i nominativi dei componenti il Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al seguente art. 6.”



- L'art. 6 "Comitato Tecnico di Coordinamento" di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.04.2012, risulta così modificato al co. 2:

“È costituito, pertanto, un Comitato Tecnico di Coordinamento (d'ora in poi Comitato) composto dagli Assessori competenti delle Regioni Campania e Molise, o da loro delegati, dai Dirigenti delle competenti strutture tecniche regionali delegati dai rispettivi Assessori, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Saccione e Biferno o da un suo delegato, dal Direttore Generale di ARPA Molise o da un suo delegato, dal Direttore Generale di ARPA Campania o da un suo delegato, dal Commissario Straordinario e dal Direttore Generale dell'*Azienda Speciale*




Regionale Molise Acque o da un suo delegato, dal Direttore Tecnico di *Acqua Campania S.p.A* o da un suo delegato, nonché qualora ritenuto necessario, da esperti individuati in relazione a specifiche tematiche con funzione consultiva.”

Li, 57 MAGG. 2010

<b>L'Assessore all'Ambiente della Regione Campania</b>	<b>L'Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture della Regione Molise</b>
<i>Dott. Giovanni Romano</i>	<i>Dott. Pierpaolo Nagni</i>
	





*PROTOCOLLO D'INTESA*

TRA

**REGIONE CAMPANIA**

**E**

**REGIONE PUGLIA**


PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE  
TRA CAMPANIA E PUGLIA

PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL  
PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE



## PREMESSO

- Che la politica comunitaria in materia di acque è fondata sulle Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, recepite in Italia rispettivamente dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs.30/09, e che le stesse direttive hanno l'obiettivo di garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale dei *corpi idrici superficiali e sotterranei*, nonché l'utilizzazione accorta e razionale della risorsa idrica e delle risorse naturali ad essa correlate.
- Che le citate direttive prevedono tra l'altro, attività di indagine, di analisi, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
- Che la Direttiva 2000/60/CE ribadisce che *“l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”*.
- Che la Direttiva 2000/60/CE all'art.9 comma 1 conferma il principio del recupero dei costi dei servizi idrici (*“full recovery cost”*), compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse, nonché in base al principio *«chi inquina paga»*.
- Che la risorsa idrica assume un valore alto per la *“qualità della vita e lo sviluppo socio-economico”*, per cui gli utilizzi legittimi della stessa si devono fondare sul principio della *solidarietà; sulla sua tutela e la sua razionalizzazione; sul suo uso corretto e sostenibile afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e “ristoro” laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi.*
- Che è fondamentale preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (*sostenibilità ecologica*); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (*sostenibilità economica*); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (*sostenibilità etico-sociale*).
- Che gli utilizzi della risorsa idrica devono innanzitutto avvenire contemperando le esigenze dei contesti ambientali e sociali su cui agiscono i prelievi, evitando nel contempo le *perdite, gli sprechi, gli abusi ed i cattivi usi*.
- Che l'approccio sostenibile nella programmazione delle politiche idriche deve essere caratterizzato da un *approccio integrato* in termini di *disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento*, e pertanto deve *“radicarsi”* sul principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine e senza pregiudicare l'accessibilità agli usi legittimi ed a quelli ritenuti meritevoli di tutela.
- Che per tali finalità si è condivisa la necessità di un'adeguata azione di monitoraggio al fine di definire e controllare lo stato ambientale dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, anche in relazione



al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, nei contesti territoriali interessati dai prelievi destinati a trasferimento idrico interregionale .

– Che, pertanto, risulta necessario che la Regione Puglia riconosca, proporzionalmente alla risorsa ad essa destinata, il ristoro dei costi derivanti dagli interventi di manutenzione dei bacini idrografici, di tutela dei corpi idrici e di gestione delle aree di salvaguardia.

– Che al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse, le parti stipulanti il presente protocollo d'intesa ritengono opportuno addivenire ad una programmazione di interventi necessari alla tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, compatibile e coerente con il Piano d'Ambito dell'ATO 1 "Calore Irpino".

– Che al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale del fiume Sele, l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, ha rappresentato la necessità di regolamentare l'intero prelievo in atto ad opera dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. dalla sorgente Sanità di Caposele.

– Che il D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità, in caso di situazioni che comportino deficit idrico, di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche travalicando i limiti territoriali dei singoli bacini idrografici, effettuando trasferimenti di risorse idriche anche tra diverse regioni, al fine di ottenere da una parte una economia di scala, dall'altra un effetto sinergico delle risorse, in un quadro di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque reflue.

– Che il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 contiene, tra l'altro, le direttive generali e di settore per il censimento e programmazione delle risorse idriche, per la razionale utilizzazione ed usi plurimi delle stesse, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento, i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti d'acqua.

– Che gli artt. 144 e 145 del D.Lgs 152/06 prevedono, tra l'altro, che l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee avvenga in un'ottica di solidarietà, salvaguardando e tutelando le aspettative ed i diritti delle future generazioni, secondo criteri di razionalità degli utilizzi stessi ed equilibrio del bilancio idrico.

– Che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, qualora si debba procedere alla definizione e all'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedano, data la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di più regioni, le stesse possono procedere alla stipula di specifici accordi di programma.

– Che attualmente, gli unici accordi di programma per il trasferimento e l'uso condiviso della risorsa idrica a scala interregionale nell'ambito territoriale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale sono rappresentati dall'accordo sottoscritto nel 1999 dalle Regioni Basilicata e Puglia, dall'accordo





sottoscritto nel 2008 dalle Regioni Abruzzo e Molise per quanto concerne la diga di Ponte Chiauci e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Campania e dalla Regione Molise nell'aprile 2012.


- Che i trasferimenti di risorse idriche tra la Regione Campania e la Regione Puglia avvengono in base ad atti concessori o in base ad autorizzazioni provvisorie nelle more della conclusione del procedimento di rilascio delle relative concessioni di derivazioni, come previsto dal R.D. 1775/33 e s.m.i..
- Che l'art. 88 del D.Lgs. 112/1998 riserva allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo sui compiti di rilievo nazionale, ed in particolare i compiti relativi ai criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse.
- Che l'art. 158 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, al fine di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, possano promuovere appositi accordi di programma tra le regioni medesime.
- Che il processo di pianificazione così come indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, già contenuto nella legislazione italiana, è stato compiutamente recepito dal D.Lgs. 152/06, che ha individuato nell'Autorità di Distretto, l'organo di coordinamento delle funzioni relative al governo della risorsa idrica all'interno del territorio del Distretto Idrografico.
- Che con la conversione in legge del D.L. n. 208/08 - Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", le Autorità di Bacino di rilievo nazionale d'intesa con le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis, "*...provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi*" del Piano di Gestione del Distretto Idrografico previsto dall'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE.
- Che l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno e le Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia) ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale hanno redatto il Piano di Gestione Acque, adottato nella seduta del Comitato Istituzionale allargato del 24 febbraio 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale n.55 del 08 marzo 2010.
- Che il Piano di Gestione delle Acque ha evidenziato la complessità della circolazione idrica sotterranea che dà vita ad un patrimonio comune delle sette regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.



- Che il territorio afferente il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in particolare per i bacini Sele, Ofanto e Calore Irpino, è caratterizzato da un complesso sistema idrogeologico naturale e da rilevanti interconnessioni tra idrostrutture.
- Che l'art. 2 dell'Allegato 2 alla delibera n. 1 del Comitato Istituzionale Allargato del 24 febbraio 2010 recita nel seguente modo: *"L'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno e le Regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale predisporranno quanto necessario alla stipula di un "Accordo di Programma Unico per il trasferimento, acquisizione e governo della risorsa idrica" sottoscritto da tutte le Regioni.*

#### CONSIDERATO

- Che con Decreto Ministeriale 14 Luglio 1969 per l'attuazione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti nella Regione Puglia le risorse idriche relative alla sorgente di Caposele, alla sorgente di Cassano Irpino e all'invaso di Conza sono vincolate ai sensi e per gli effetti della legge 4 Febbraio 1963, n.129 e del Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1960, n.1090.
- Che per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo ed una programmazione continuamente aggiornata sul lungo periodo delle misure di protezione, nel rispetto dei tempi necessari per la formazione ed il ricambio naturale di tali acque (Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE).
- Che gli attuali trasferimenti idrici interregionali, tra la Regione Campania e la Regione Puglia, avvengono a mezzo di rilevanti infrastrutture di raccolta e vettoriamento della risorsa idrica, che interessano in particolare la provincia di Avellino in Campania e la provincia di Foggia in Puglia.
- Che gli usi potabili sono prioritari rispetto agli altri usi legittimi.
- Che la risorsa idrica prelevata e trasferita è destinata all'approvvigionamento dei sistemi idrici ad uso idropotabile ed irriguo.
- Che il patrimonio di risorsa idrica ed opere idrauliche degli invasi naturali ed artificiali deve essere posto in condizione di completa sicurezza e funzionalità, al fine di garantire una costante disponibilità di risorse idriche strategiche, anche per la compensazione di equilibri stagionali o ciclici.
- Che l'assetto dei trasferimenti idrici interregionali è stato oggetto, tra l'altro, di analisi dettagliate nell'ambito del Piano di Gestione delle Acque del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*.



- Che al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base dei contenuti e degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, della normativa italiana in materia ambientale, degli strumenti di pianificazione e programmazione elaborati dalle Regioni e ripresi dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, emerge la necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni tra i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle regioni proiettato (come richiamato dalla Direttiva 2000/60/CE) agli anni 2015/2032.
- Che nel programma di misure individuato dal Piano di Gestione delle Acque, tra quelle prioritarie emerge l'Accordo di Programma Unico per il trasferimento della risorsa idrica.
- Che al fine di pervenire all'Accordo di Programma Unico di cui sopra le regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, hanno sottoscritto un *Documento Comune d'Intenti*, finalizzato all'attuazione di una strategia comune volta alla razionalizzazione dell'uso di un bene tanto limitato e prezioso come l'acqua e alla regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato 2 della delibera di adozione del Piano di Gestione.
- Che tra la Regione Campania e la Regione Puglia avviene un trasferimento di risorsa idrica attraverso due schemi acquedottistici: Schema Sele-Calore, con prelievi ad uso potabile presso le sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino; Schema Ofanto, con prelievi ad uso irriguo dall'invaso di Conza della Campania sul fiume Ofanto e dall'invaso S. Pietro sul fiume Osento.
- Che ad oggi la Regione Campania non ha ancora perfezionato il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni di derivazione, in favore dell' *Acquedotto Pugliese s.p.a.*, dell' *Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia-Lucania-Irpinia* e del *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*, di seguito riportate.
- Che gli attuali trasferimenti idrici dalla Regione Campania alla Regione Puglia avvengono come di seguito descritti:

**Sorgenti di CASSANO IRPINO (Bacino del Fiume CALORE)** ad uso potabile in atto con D.I. n. 2354 del 10/04/1958 da parte dell' *Acquedotto Pugliese s.p.a.*;

- Portata media 25,40 moduli (2.540 litri/secondo);
- Portata massima 40 moduli (4.000 litri/secondo);

Al di fuori della sopra citata portata l' *Acquedotto Pugliese s.p.a.* deve garantire la portata di 6 moduli (600 litri/secondo) da destinare all' *Alto Calore Servizi s.p.a.*;



**Sorgente di CAPOSELE (Bacino del Fiume SELE)** ad uso potabile in atto da parte dell' Acquedotto Pugliese s.p.a.;

- Portata media 40 moduli (4.000 litri/secondo) in atto con Legge n. 245 del 26/06/1902;
- Portata media 3,63 moduli (363 litri/secondo) in atto con D.R. 11/05/1942;

**Invaso di Conza della Campania (Fiume Ofanto)** ad uso potabile richiesti con istanze del 18/10/2000 e 05/07/2007 da parte dell' Acquedotto Pugliese s.p.a. da derivare a seguito dell' entrata in funzione del potabilizzatore in fase di completamento;

- Portata media: 10 moduli (1.000 litri/secondo);
- Portata massima: 15 moduli (1.500 litri/secondo);

**Invaso di Conza della Campania (Fiume Ofanto)** ad uso irriguo richiesti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia-Lucania-Irpinia:

- Portata media presunta 5,5 moduli (550 litri/secondo, da cui va detratta la portata convogliata dalla traversa di Santa Venere a beneficio di utilizzatori della Regione Basilicata): da definire

**Invaso di San Pietro (Torrente Osento-Fiume Ofanto)** ad uso irriguo da parte del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;


- Portata media: da definire.

**Portata complessiva attualmente derivata: 7.453 litri/secondo (\*)**

**Portata complessiva derivata e da derivare a seguito di istanza: 8.453 litri/secondo (\*)**

(\*) salvo definizione dei prelievi dell' Ente dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria, del Consorzio della Capitanata e della traversa di Santa Venere.



- Che i prelievi effettuati in corrispondenza delle sorgenti di Cassano Irpino e Caposele interessano rispettivamente gli acquiferi carbonatici del Terminio-Tuoro e di Monte Cervialto.
- Che gli stessi acquiferi rappresentano, in ragione della loro potenzialità, importanti e rilevanti "serbatoi" sotterranei di risorsa idrica pregiata.
- Che per quanto riguarda la derivazione della sorgente Sanità in Caposele di cui al Decreto Reale 11 maggio 1942 di 3,63 moduli (3.630 litri/secondo) con scadenza 10 Maggio 2012, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha presentato istanza di rinnovo con nota n. 22305 in data 22 febbraio 2011.



- Che al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale del fiume Sele, l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, con nota n. 608 del 28/04/2011, ha rappresentato la necessità di regolamentare l'intero prelievo in atto ad opera dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. dalle sorgenti Sanità di Caposele.
- Che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in seguito a specifica convocazione (con nota n. 18205/TRI/DI del 07/06/2011), ha tenuto il 15/06/2011 una riunione finalizzata a definire le azioni necessarie per una corretta gestione delle risorse idriche, anche alla luce dei principi della Direttiva 2000/60/CE e dei contenuti del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- Che la Regione Puglia ha ribadito, con nota n. A00 SP/71/060711 1473, la necessità di giungere ad un accordo unico a scala di distretto per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, in accordo con quanto previsto dalla citata delibera di adozione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- Che nel corso della sopra citata riunione del 15/06/2011, l'Assessore all'Ambiente della Regione Campania ha sottolineato la necessità di regolamentare l'insieme dei trasferimenti idrici dalla Campania verso la Puglia, contemperando esigenze di tutela ambientale ed economiche.
- Che, pertanto, nel corso della successiva riunione del 13/07/2011 tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente è stata decisa l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale che, operando sotto il coordinamento dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, realizzasse uno studio tecnico a supporto di una successiva intesa tra Regione Campania e Regione Puglia finalizzata alla regolamentazione complessiva del trasferimento idrico a fini potabili in atto tra le due regioni.
- Che per i motivi di cui sopra è stato condiviso tra i componenti del Tavolo Tecnico un "programma di lavoro tecnico/operativo/ temporale", relativo allo sviluppo delle attività tecniche di propria competenza.
- Che le attività previste nel programma di lavoro concordato sono allo stato in fase di completamento ed i risultati delle stesse costituiranno il quadro tecnico di riferimento per la regolamentazione dei trasferimenti idrici in questione, attraverso un'intesa nelle more di stipula del più generale Accordo di Programma Unico a scala di Distretto.

41

7



**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**REGIONE CAMPANIA**

**E**

**REGIONE PUGLIA**

**STIPULANO**

**IL SEGUENTE**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE**

**TRA CAMPANIA E PUGLIA**

**PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE**

Articolo 1

*(Principi generali)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Articolo 2

*(Finalità e obiettivi)*

1. Il protocollo d'intesa sui trasferimenti idrici dalla Campania alla Puglia,
  - è finalizzato a garantire la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica del trasferimento di risorsa idrica, per i bacini tributari dei fiumi Calore Irpino, Sele ed Ofanto.
  - è atto di anticipazione del più generale Accordo di Programma Unico relativo ai trasferimenti idrici interregionali nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
2. Con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa le parti intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:
  - la regolamentazione dei prelievi in atto e futuri, così come indicati in premessa ed all'art. 3 al fine di garantire gli equilibri del bilancio idrico ed il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, anche attraverso specifiche azioni di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee;



- il corretto utilizzo della risorsa idrica sotterranea e superficiale ai fini della salvaguardia, tutela e riproducibilità.
- la prevenzione del degrado dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea.
- la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica della risorsa idrica, coerentemente con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE.
- la definizione di una strategia di governo della risorsa idrica, in linea con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE, del D.L.vo n.152/2006 in accordo con il sottoscritto Documento Comune d'Intenti di cui al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

### Articolo 3

#### *(Schemi idrici interessati e risorsa trasferibile)*

1. Sulla base dei contenuti del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e della valutazioni tecniche effettuate di concerto da Regione Campania, Regione Puglia, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, ARPA Campania e ARPA Puglia, nelle more del più generale accordo di Programma Unico, il trasferimento delle risorse idriche, dalla Regione Campania alla Regione Puglia, che avviene come di seguito riportato:

#### • **SCHEMA SELE-CALORE:**

**Sorgenti di CASSANO IRPINO (Bacino del Fiume CALORE)** ad uso potabile in atto con D.I. n. 2354 del 10/04/1958 da parte dell' Acquedotto Pugliese s.p.a.;

- Portata media 25,40 moduli (2.540 litri/secondo);

- Portata massima 40 moduli (4.000 litri/secondo);

Al di fuori della sopra citata portata l'Acquedotto Pugliese s.p.a. deve garantire la portata di 6 moduli (600 litri/secondo) da destinare all'Alto Calore Servizi s.p.a.;

**Sorgente di CAPOSELE (Bacino del Fiume SELE)** ad uso potabile in atto da parte dell' Acquedotto Pugliese s.p.a.

- Portata media 40 moduli (4.000 litri/secondo) in atto con Legge n. 245 del 26/06/1902;

- Portata media 3,63 moduli (363 litri/secondo) in atto con D.R. 11/05/1942;



• **SCHEMA OFANTO:**

**Invaso di Conza della Campania (Fiume Ofanto)** ad uso potabile richiesti con istanze del 18/10/2000 e 05/07/2007 da parte dell' Acquedotto Pugliese s.p.a. da derivare a seguito dell' entrata in funzione del potabilizzatore realizzato:

- Portata media: 10 moduli (1.000 litri/secondo);
- Portata massima: 15 moduli (1.500 litri/secondo);

**Invaso di Conza della Campania (Fiume Ofanto)** ad uso irriguo richiesti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia-Lucania-Irpinia:

- Portata media presunta 5,5 moduli (550 litri/secondo, da cui va detratta la portata convogliata dalla Traversa di Santa Venere a beneficio di utilizzatori della Regione Basilicata): da definire

**Invaso di San Pietro (Torrente Osento-Fiume Ofanto)** ad uso irriguo da parte del Consorzio per la Bonifica della Capitanata:

- Portata media: da definire.

**Portata complessiva attualmente derivata: 7.453 litri/secondo <sup>(\*)</sup>**

**Portata complessiva derivata e da derivare a seguito di istanza: 8.453 litri/secondo <sup>(\*)</sup>**

- <sup>(\*)</sup> salvo definizione dei prelievi dell' Ente dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria, del Consorzio della Capitanata e della traversa di Santa Venere.

Articolo 4

*(Impegni assunti dalle parti)*

1. Le parti si impegnano a garantire, sulla base dei risultati delle attività del Tavolo Tecnico istituito presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e nelle more della stipula dell'Accordo di Programma Unico previsto dalla delibera di adozione del Piano di Gestione:
  - o il rilascio, in corrispondenza delle opere di derivazione, del contributo minimo pro quota per il mantenimento del DMV, così come definito dalle Autorità di Bacino competenti.
  - o la definizione del bilancio idrico-idrologico, che avverrà, stante le criticità connesse all'organicità del quadro conoscitivo complessivo, con successivi livelli di approfondimento fino alla definizione di un dettaglio su scala media mensile.





- o il perfezionamento, ai sensi della normativa vigente, dei procedimenti istruttori pendenti ed inerenti i prelievi dalle fonti di approvvigionamento destinate all'alimentazione degli schemi acquedottistici del sistema *Sele - Calore Irpino - Ofanto*.
- o il monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica relativamente alle fonti di approvvigionamento con procedure tecnico-amministrative concordate dalle parti, sulla base delle indicazioni delle Autorità di Bacino competenti e del Tavolo Tecnico Interistituzionale, secondo il programma tecnico-operativo condiviso in seno allo stesso tavolo che forma parte integrante del presente protocollo d'intesa e che può essere oggetto di aggiornamento alla luce dei risultati dello stesso monitoraggio.

#### Articolo 5


##### *(Modalità di attuazione)*

1. Quanto stabilito dall'art. 4 sarà parte integrante del più generale Accordo di Programma per la regolamentazione dei trasferimenti idrici tra le regioni del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*, salvo diverse determinazioni che dovessero essere concordate in quella sede.
2. Le parti si impegnano a porre in essere le azioni necessarie per la sostenibilità della risorsa idrica in relazione agli aspetti fisico-ambientali, infrastrutturali ed economici.

#### Articolo 6

##### *(Comitato di Coordinamento)*

1. Allo scopo di consentire la definizione degli aspetti tecnico-economici ed idrico-ambientali del trasferimento della risorsa idrica oggetto del presente accordo nonché per effettuare una costante verifica dello stato di attuazione del Protocollo, e del raggiungimento degli obiettivi da esso stabiliti, potranno essere predisposti specifici incontri di consultazione e di approfondimento.
2. La Regione Campania e la Regione Puglia, allo scopo di consentire una costante verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo e del raggiungimento degli obiettivi in essa stabiliti, si impegnano, pertanto, a costituire apposito Comitato di Coordinamento (d'ora in poi Comitato) composto dagli Assessori competenti delle regioni Campania e Puglia, o da loro delegati, dai dirigenti dei settori competenti delle regioni Campania e Puglia, dal Segretario Generale dell'*Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno*, dal Segretario Generale dell'*Autorità di Bacino Interregionale della Puglia*, dal Segretario Generale dell'*Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele*, dal Direttore Generale dell'*ARPA Campania*, dal Direttore Generale dell'*ARPA Puglia*, o da loro delegati, nonché qualora ritenuto necessario, da esperti individuati in relazione a specifiche tematiche con funzione consultiva.
3. Al Comitato sono attribuite funzioni di coordinamento e verifica del presente protocollo d'intesa, oltre che di monitoraggio dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché di coordinamento e verifica delle



fasi di progettazione e realizzazione di eventuali interventi programmati e/o finanziati. Il dettaglio tecnico-operativo e temporale delle attività a cura del Comitato verranno definiti in uno specifico programma.

4. Per la realizzazione delle attività necessarie all'attuazione della presente Protocollo, il Comitato si avvarrà del Tavolo Tecnico Interistituzionale già costituito ed in seguito degli uffici degli Enti in esso rappresentati, anche attraverso l'individuazione di specifici funzionari all'interno degli stessi uffici.
5. La responsabilità operativa ed organizzativa delle attività di cui al programma tecnico-operativo è posta in capo all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

#### Articolo 7

##### *(Modifiche e revisioni del Protocollo d'Intesa)*



1. Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere sottoposto a verifica ed eventuali modifiche sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo precedente, nelle more di definizione del più generale *Accordo di Programma Unico* per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, con cadenza triennale..
2. Le parti firmatarie si impegnano a concordare modifiche e revisioni che si rendessero necessarie a seguito delle indicazioni del Comitato, fermo rimanendo il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 2.

#### Articolo 8

##### *(Durata del Protocollo d'Intesa e disposizioni finali)*

1. Il presente Protocollo d'Intesa si intende valido fino alla stipula dell'*Accordo di Programma Unico* per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali tra le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Roma, 10 Maggio 2012

<b>L'Assessore alle Politiche Ambientali della Regione Campania</b>	<b>L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione Puglia</b>
<i>On.le Giovanni Romano</i>	<i>Avv. Fabiano Amati</i>
	



*PROTOCOLLO D'INTESA*

tra

**REGIONE CAMPANIA**


**E**

**REGIONE MOLISE**

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE  
TRA MOLISE E CAMPANIA**

**PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL  
PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE**

Roma, 18/04/2012



## PREMESSO

- Che la politica comunitaria in materia di acque è fondata sulle Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, recepite in Italia rispettivamente dal D.Lgs 152/06 e dal D.Lgs.30/09, e che le stesse direttive hanno l'obiettivo di garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale dei *corpi idrici superficiali e sotterranei*, nonché l'utilizzazione accorta e razionale della risorsa idrica e delle risorse naturali ad essa correlate;
- Che le citate direttive prevedono tra l'altro, attività di indagine, di analisi, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- Che la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE ribadisce che *"l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale"*;
- Che la direttiva 2000/60/CE all'art.9 comma 1 conferma il principio del recupero dei costi dei servizi idrici ("full recovery cost"), compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse, nonché in base al principio «chi inquina paga»;
- Che la risorsa idrica assume un valore alto per la *"qualità della vita e lo sviluppo socio-economico"*, per cui gli utilizzi legittimi della stessa si devono fondare sul principio della *solidarietà; sulla sua tutela e la sua razionalizzazione; sul suo uso corretto e sostenibile afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e "ristoro" laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi;*
- che è fondamentale : preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (*sostenibilità ecologica*); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (*sostenibilità economica*); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (*sostenibilità etico-sociale*);
- Che gli utilizzi della risorsa idrica devono innanzitutto avvenire contemperando le esigenze dei contesti ambientali e sociali su cui agiscono i prelievi, evitando nel contempo le *perdite, gli sprechi, gli abusi ed i cattivi usi;*
- che l'approccio sostenibile nella programmazione delle politiche idriche deve essere caratterizzato da un *approccio integrato* in termini di *disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento*, e pertanto deve "radicarsi" sul principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine e senza pregiudicare l'accessibilità agli usi legittimi ed a quelli ritenuti meritevoli di tutela.
- Che per tali finalità si è condivisa la necessità di un'adeguata azione di monitoraggio al fine di definire e controllare lo stato ambientale dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, anche in relazione



al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, nei contesti territoriali interessati dai prelievi destinati a trasferimento idrico interregionale;

– Che, pertanto, risulta necessario che la Regione Campania riconosca, proporzionalmente alla risorsa ad essa destinata, il ristoro dei costi derivanti dagli interventi di manutenzione o tutela dei corpi idrici afferenti i trasferimenti e di gestione delle aree di salvaguardia;

– Che al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse, le parti stipulanti il presente protocollo d'intesa ritengono opportuno addivenire ad una programmazione di interventi necessari alla tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, compatibile e coerente con la vigente programmazione regionale;

– Che il D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità, in caso di situazioni che comportino deficit idrico, di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche travalicando i limiti territoriali dei singoli bacini idrografici, effettuando trasferimenti di risorse idriche anche tra diverse regioni, al fine di ottenere da una parte una economia di scala, dall'altra un effetto sinergico delle risorse, in un quadro di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque reflue;

– Che il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 contiene, tra l'altro, le direttive generali e di settore per il censimento e programmazione delle risorse idriche, per la razionale utilizzazione ed usi plurimi delle stesse, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento, i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti d'acqua;

– Che gli artt. 144 e 145 del D.Lgs 152/06 prevedono, tra l'altro, che l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee avvenga in un'ottica di solidarietà, salvaguardando e tutelando le aspettative ed i diritti delle future generazioni, secondo criteri di razionalità degli utilizzi stessi ed equilibrio del bilancio idrico;

– Che attualmente, gli unici accordi di programma per il trasferimento e l'uso condiviso della risorsa idrica a scala interregionale nell'ambito territoriale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale sono rappresentati dall'accordo sottoscritto nel 1999 dalle Regioni Basilicata e Puglia e dall'accordo sottoscritto nel 2008 dalle Regioni Abruzzo e Molise per quanto concerne la diga di Ponte Chiauci;

– Che i trasferimenti di risorse idriche tra la Regione Molise e la Regione Campania avvengono in base all'accordo del 2000 (Deliberazione n°158/2003 del Consiglio Regione Molise e Deliberazione n°6079/2001 della Giunta Regione Campania) e in base ad autorizzazioni provvisorie, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio delle relative concessioni di derivazioni, come previsto dal R.D. 1775/33 e s.m.i.;

– Che l'art. 88 del D. Lgs 112/1998 riserva allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo sui compiti di rilievo nazionale, ed in particolare i compiti relativi ai criteri ed indirizzi per la



programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse;

– Che l'art. 158 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, al fine di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, possano promuovere appositi accordi di programma tra le regioni medesime;

– Che ai fini dell'applicazione della Direttiva quadro nel settore delle acque, 2000/60/CE, gli Stati membri individuano tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a distretti idrografici;

– Che gli Stati membri provvedono, inoltre, affinché, per ciascun distretto idrografico siano effettuati l'analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo idrico;

– Che il processo di pianificazione così come indicato dalla direttiva 2000/60/CE, già contenuto nella legislazione italiana, è stato compiutamente recepito dal D.Leg.vo 152/06, che ha individuato nell'Autorità di Distretto, l'organo di coordinamento delle funzioni relative al governo della risorsa idrica all'interno del territorio del Distretto Idrografico;

– Che con la conversione in legge del D.L. n. 208/08 - Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", le Autorità di Bacino di rilievo nazionale d'intesa con le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis, "*...provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi*" del Piano di Gestione del Distretto Idrografico previsto dall'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE;

– Che l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno e le Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia) ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale hanno redatto il Piano di Gestione Acque, adottato nella seduta del Comitato Istituzionale allargato del 24 febbraio 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n.55 del 08 marzo 2010 – la cui delibera di adozione è in allegato;

– Che il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in particolare per i bacini afferenti Molise e Campania, è caratterizzato da un complesso sistema idrogeologico naturale e da rilevanti interconnessioni tra idrostrutture, nonché da rilevanti interconnessioni attraverso sistemi di adduzione;

– Che il Piano di gestione Acque ha evidenziato la complessità della circolazione idrica sotterranea che dà vita ad un patrimonio comune delle sette regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;



– Che l'art. 2 dell'Allegato 2 alla delibera n. 1 del Comitato Istituzionale Allargato del 24 febbraio 2010 recita nel seguente modo: “L'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno e le Regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale predisporranno quanto necessario alla stipula di un “Accordo di Programma Unico per il trasferimento, acquisizione e governo della risorsa idrica” sottoscritto da tutte le Regioni;

### CONSIDERATO

- Che nelle more dell'Accordo Unico previsto dalla delibera di adozione del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ed in base a quanto definito nel Documento Comune d'Intenti, di seguito richiamato, è necessario predisporre quanto necessario allo sviluppo del Piano e quindi procedere anche ad una intesa tra le Regioni per definire gli scambi di risorse e quanto a questi affinenti;
- Che per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo ed una programmazione continuamente aggiornata sul lungo periodo delle misure di protezione, nel rispetto dei tempi necessari per la formazione ed il ricambio naturale di tali acque (art. 28 della Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE);
- Che gli attuali trasferimenti idrici interregionali, tra la Regione Campania e la Regione Molise, avvengono a mezzo di rilevanti infrastrutture di raccolta e vettoriamento della risorsa idrica, le quali interessano il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ed in particolare le province di Campobasso ed Isernia in Molise e le province di Benevento, Caserta e Napoli in Campania;
- Che gli usi potabili sono prioritari rispetto agli altri usi legittimi;
- Che la risorsa idrica prelevata e trasferita è destinata all'approvvigionamento dei sistemi idrici ad uso idropotabile;
- Che il patrimonio di risorsa idrica ed opere idrauliche degli invasi naturali ed artificiali deve essere posto in condizione di completa sicurezza e funzionalità, al fine di garantire una costante disponibilità di risorse idriche strategiche, anche per la compensazione di equilibri stagionali o ciclici;
- Che l'assetto dei trasferimenti idrici interregionali è stato oggetto, tra l'altro, di analisi specifica nell'ambito del Piano di Gestione Acque del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*;
- Che al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base dei contenuti e degli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, della normativa italiana in materia ambientale, degli strumenti di pianificazione e programmazione elaborati dalle Regioni e ripresi dal c.d. “Piano di Gestione” delle risorse idriche afferente il territorio dell'Appennino Meridionale, emerge la

*AK*

*1*



necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni tra i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle regioni proiettato (come richiamato dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE) agli anni 2015/2032;

– Che nel programma di misure individuato dal Piano di Gestione, tra quelle prioritarie emerge l'Accordo di Programma Unico per il trasferimento della risorsa idrica tra i territori delle Regioni ricadenti nel distretto;

– Che l'attuale assetto dei trasferimenti idrici, come richiamato in premessa, risulta essere così articolato:

○ Schema Acquedotto Campania Occidentale:

✓ *Campo Pozzi Peccia-Sammucro* (Bacino del Fiume Volturno), con un prelievo ad uso potabile, in favore della Regione Campania, pari a 17,00 mod. (1700 l/s);

✓ *Galleria drenante "S. Bartolomeo"* (Bacino del Fiume Volturno), con un prelievo ad uso potabile in favore della Regione Campania, pari a 9,00 mod. (900 l/s);

○ Schema Acquedotto Campano:

✓ *Sorgenti del Biferno* (Bacino del Fiume Biferno) con un prelievo variabile, in base all'accordo di ripartizione stipulato tra le Regioni Molise e Campania, tra un massimo di 25.83 mod. (2583 l/s) in condizioni di morbida ad un minimo di 7 mod. (700 l/s) in condizioni di magra;

○ Schema Acquedotto Molisano Destro:

✓ Diramazione in favore delle schemi idrici di alcuni comuni dell'Alto Sannio per un volume medio complessivo di circa 2.5 Mm<sup>3</sup>/anno.

– Che al fine di pervenire all'Accordo di Programma Unico di cui sopra le regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, hanno sottoscritto un *Documento Comune d'Intenti*, finalizzato all'attuazione di una strategia comune volta alla razionalizzazione dell'uso di un bene tanto limitato e prezioso come l'acqua e alla regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato 2 della delibera di adozione del Piano di Gestione;

– Che la Regione Campania e la Regione Molise hanno sottoscritto un precedente accordo per la "Ripartizione della risorsa idrica del fiume Biferno (...)", ratificato rispettivamente con D.G.R. della Campania n. 6079 del 09/11/2011 e con D.C.R. del Molise n. 158 del 15/04/2003 ed in precedenza con D.G.R. del Molise n. 800 del 05/06/2002;


– Che *Acqua Campania S.p.A.* gestisce per conto della Regione Campania, giusta convenzione n. 4951 del 01/02/1993, l'*Acquedotto della Campania Occidentale*;

– Che l'*Acquedotto Campano* è gestito direttamente dalla Regione Campania;





- Che l'Azienda Speciale Regionale *Molise Acque*, istituita con Legge Regionale n. 37/99, è Azienda Speciale Regionale stata ed assicura, attraverso gli schemi idrici di propria competenza, l'approvvigionamento idrico dei comuni molisani oltre che di 21 comuni campani e 12 comuni pugliesi;
- Che *A.R.P.A. Molise*, istituita con la L.R. n. 38 del 13/12/1999, è ente strumentale della Regione Molise, è preposta, tra l'altro, all'esercizio delle funzioni e delle attività tecnico-scientifiche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali e che la stessa A.R.P.A. Molise ha avviato un'attività di collaborazione con l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nel quadro delle attività poste in essere per il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- Che ad oggi la Regione Molise non ha ancora perfezionato il rilascio, in favore della Regione Campania, della concessione di derivazione per la galleria drenante "*S. Bartolomeo*";
- Che il Comune di Venafro, a titolo di ristoro ambientale, ha già beneficiato, come da D.G:R. 7563 del 29/10/1998 della Regione Campania, di una somma complessiva pari a € 5.330.000.000 per la realizzazione di interventi di ammodernamento della rete acquedottistica comunale e di risanamento ambientale del tratto urbano del fiume S. Bartolomeo;
- Che il Comune di Sesto Campano, a titolo di ristoro ambientale, come da nota n. 820 del 13/02/2006 della stessa amministrazione comunale, ha beneficiato di € 567.275.000 a fronte di un impegno iniziale di spesa pari a € 3.000.000.000, da parte del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, per il completamento ed il miglioramento della rete acquedottistica comunale;
- Che il Comune di Venafro ha rinunciato alla portata originariamente ad esso riservata in corrispondenza del prelievo presso le sorgenti del S. Bartolomeo, quantificata in 100 l/s;
- Che le risorse idriche prelevate da *Acqua Campania* a mezzo della galleria drenante "*S. Bartolomeo*" vanno ad integrare la risorsa prelevata in corrispondenza della derivazione "*Peccia-Sammucro*", posta al confine tra Campania, Lazio e Molise ed effettuata a mezzo di campo pozzi in galleria e galleria drenante;
- Che per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo ed una programmazione continuamente aggiornata sul lungo periodo delle misure di protezione, nel rispetto dei tempi necessari per la formazione ed il ricambio naturale di tali acque (art. 28 della Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE);
- Che la Regione Molise d'intesa con l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha individuato la necessità di realizzare una rete di monitoraggio e la definizione del bilancio idrico e del DMV inserendo tali azioni nel quadro degli interventi individuati con la programmazione PAR-FAS 2007-2013;



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LA REGIONE MOLISE

E

LA REGIONE CAMPANIA

STIPULANO

IL SEGUENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE  
TRA CAMPANIA E MOLISE

PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO  
DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE

Articolo 1

*(Principi generali)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa;

Articolo 2

*(Finalità e obiettivi)*

1. L'intesa, sui trasferimenti idrici dal Molise alla Campania:
  - è finalizzata a garantire la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale, etica ed economica del trasferimento di risorsa idrica, per quanto riguarda i bacini tributari del fiume Volturno e del fiume Biferno;
  - è atto di anticipazione del più generale Accordo di Programma Unico relativo ai trasferimenti idrici interregionali nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
2. Con la sottoscrizione della presente Intesa le parti intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:



- la regolamentazione dei prelievi in atto e futuri, così come indicati in premessa ed all'art. 3, a scopo idropotabile, al fine di garantire gli equilibri del bilancio idrico ed il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, anche attraverso specifiche azioni di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee; corretto utilizzo della risorsa idrica sotterranea e superficiale ai fini della salvaguardia, tutela e riproducibilità;
- prevenzione del degrado dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
- sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica della risorsa idrica, coerentemente con i contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE e del Piano di Gestione Acque dell'Appennino Meridionale;
- definizione di una strategia di governo della risorsa idrica, in linea con i contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, del D.L.vo n.152/2006 ed in accordo con il sottoscritto Documento Comune d'Intenti di cui al Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

### Articolo 3

#### *(Schemi idrici interessati)*

L'attuale assetto dei trasferimenti idrici, come richiamato in premessa, risulta essere così articolato:

○ Schema *Acquedotto Campania Occidentale*:

- ✓ *Campo Pozzi Peccia-Sammucro* (Bacino del Fiume Volturno), con un prelievo ad uso potabile, in favore della Regione Campania, pari a 17,00 mod. (1700 l/s);
- ✓ *Galleria drenante "S. Bartolomeo"* (Bacino del Fiume Volturno), con un prelievo ad uso potabile in favore della Regione Campania, pari a 9,00 mod. (900 l/s);

○ Schema *Acquedotto Campano*:

- ✓ *Sorgenti del Biferno* (Bacino del Fiume Biferno) con un prelievo variabile, in base all'accordo di ripartizione stipulato tra le Regioni Molise e Campania, tra un massimo di 25.83 mod. (2583 l/s) in condizioni di morbida ad un minimo di 7 mod. (700 l/s) in condizioni di magra;

○ Schema *Acquedotto Molisano Destro*:

- ✓ Diramazione in favore delle schemi idrici di 21 comuni dell'Alto Sannio, per un volume medio complessivo di circa 2.5 Mm<sup>3</sup>/anno.

### Articolo 4

#### *(Risorsa trasferibile)*

1. La modalità di trasferimento della risorsa idrica sarà oggetto del lavoro del Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al presente art.6, che effettuerà congiuntamente uno studio tecnico – economico e



idrico – ambientale sia relativamente alla galleria drenante del “S. Bartolomeo” e alla derivazione dalle sorgenti del fiume Biferno e sia in merito agli aspetti concessori, nonché alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse idriche nell’alto bacino del Volturno (territorio campano e molisano).

Le attività di tale studio saranno ultimate entro il 31/12/2012 e nei successivi 12 mesi verranno effettuate le azioni di monitoraggio; i dettagli tecnici, di entrambe le azioni, verranno definiti nel programma tecnico-operativo temporale ed economico di cui al successivo art. 6 e dei risultati dello studio stesso.

## Articolo 5

### *(Modalità di attuazione ed impegni delle parti)*

1. Quanto sancito all’art. 3 sarà parte integrante del più generale Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici tra le regioni del *Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale*, salvo diverse determinazioni che dovessero essere concordate in quella sede;
2. Nelle more di stipula dell’accordo di cui al punto precedente, entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa verranno indicati i nominativi dei componenti il Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al seguente art. 6.
3. Nei successivi 30 giorni il Comitato Tecnico di Coordinamento redigerà il programma tecnico-operativo, temporale ed economico (d’ora in poi programma) delle attività a farsi.

## Articolo 6

### *(Comitato Tecnico di Coordinamento)*

1. Allo scopo di consentire la definizione degli aspetti tecnico- economici ed idrico- ambientali del trasferimento della risorsa idrica oggetto del presente accordo nonché per effettuare una costante verifica dello stato di attuazione del Protocollo, e del raggiungimento degli obiettivi da esso stabiliti, si ritiene necessaria l’istituzione di specifici momenti di consultazione e di approfondimento;
2. È costituito, pertanto, un Comitato Tecnico di Coordinamento (d’ora in poi Comitato) composto dagli *Assessori* competenti delle Regioni Campania e Molise, o da loro delegati, dai Dirigenti delle competenti strutture tecniche regionali delegati dai rispettivi Assessori, dal Segretario Generale dell’*Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno*, dal Segretario Generale dell’*Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Saccione e Biferno* o da un suo delegato, dal Direttore Generale di *ARPA Molise* o da un suo delegato, dal Commissario Straordinario e dal Direttore Generale dell’*Azienda Speciale Regionale Molise Acque*, dal Direttore Generale di *Acqua Campania S.p.A.*



3. Al Comitato sono attribuite funzioni di coordinamento e verifica dell'attuazione della presente intesa, oltre che di monitoraggio dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché di coordinamento e verifica delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi programmati e/o finanziati.

Il fabbisogno economico necessario alla realizzazione delle attività di cui al programma sarà definito all'interno dello stesso.

4. Per la realizzazione delle attività necessarie all'attuazione della presente intesa, il Comitato si avvarrà degli uffici degli Enti in esso rappresentati, anche attraverso l'individuazione di specifici funzionari all'interno degli stessi uffici. La responsabilità operativa ed organizzativa delle attività di cui al programma tecnico-operativo è posta in capo all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

#### Articolo 7

*(Modifiche e revisioni del Protocollo)*


Il presente Protocollo è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento sulla base delle proposte del Comitato, nelle more di definizione del più generale Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, con cadenza triennale. Le parti firmatarie si impegnano a concordare modifiche e revisioni che si rendessero necessarie a seguito delle indicazioni del Comitato, fermo rimanendo il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 2.

#### Articolo 8

*(Durata del Protocollo e disposizioni finali)*

Il presente Protocollo si intende valido fino alla stipula dell'Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Roma, 18/04/2012

Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania	Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Molise
<i>On.le Stefano Caldoro (per delega l'Assessore On.le Giovanni Romano)</i>	<i>On.le Michele Iorio (per delega l'Assessore On.le Antonio Chieffo)</i>
	

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA:

- Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore Gerardo Mario Oliverio,
- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore Marcello Pittella, nonché Presidente del Comitato di Coordinamento dell'attuazione dell'Accordo di Programma tra le regioni Basilicata, Puglia e lo Stato per la gestione condivisa della risorsa idrica.

PREMESSO CHE:

- Da decenni intercorrono tra le Regioni Basilicata e Calabria accordi finalizzati al reciproco scambio di risorse idriche, al fine di assicurarne il fabbisogno anche ad aree scarsamente fornite e, soprattutto, caratterizzate da crisi idriche periodiche, che incidono negativamente sulla vita civile e sullo sviluppo economico dei territori;
- In particolare, al fine di sopperire alla scarsità della risorsa idrica dell'alto jonio cosentino, la Regione Basilicata forniva, sulla base di precedenti accordi, l'acqua per uso irriguo prelevata dallo schema Sinni;
- In data 22.01.1975 fu sottoscritta una convenzione che affidava all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.) la realizzazione del progetto, finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno, finalizzato ad individuare, relativamente alla fascia costiera rientrante nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Ferro e dello Sparviero, le aree da irrigare con le acque del fiume Sinni invasate a Monte Cotugno;
- Tale accordo consentiva al Consorzio di beneficiare di una dotazione idrica di 1.500 l/sec;
- In sede di approvazione definitiva del progetto, la dotazione idrica veniva tuttavia ridotta a 1.050 l/sec, in ragione della minore dotazione volumetrica disponibile;





REGIONE CALABRIA



REGIONE BASILICATA

CONSIDERATO CHE:

- Sono oramai in fase di completamento i lavori per la realizzazione della "Galleria sul Sarmento", da parte dell'E.I.P.L.I., opera di grande valenza strategica per vasti territori del meridione, in seguito al recente abbattimento dell'ultimo diaframma funzionale al completamento della galleria. Ciò consentirà l'adduzione delle acque dalla traversa sul torrente Sarmento all'invaso di Monte Cotugno sul fiume Sinni;
- Il completamento delle opere di cui sopra consentirà di incrementare gli afflussi alla diga di Monte Cotugno di oltre 40 Milioni di mc/anno;
- In data 30.06.2016 è stato sottoscritto il nuovo *Accordo di Programma per la gestione condivisa della risorsa idrica* fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Basilicata e Regione Puglia (pubblicato sulla G.U. del 11.08.2016);
- Lo stesso Accordo di Programma, basandosi sull'assunto che l'acqua è un "elemento indispensabile alla vita e allo sviluppo economico", fa riferimento ad un uso "solidale e consapevole" della risorsa;
- La Regione Calabria non risulta tra i sottoscrittori del suddetto Accordo di Programma, tuttavia è opportuno ispirare i contenuti del presente Protocollo ai principi dell'AdP, trattandosi di uno strumento regolatore per l'uso interregionale e condiviso della risorsa idrica.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- E' necessario disciplinare le questioni legate alla fornitura idropotabile tra le Regioni Basilicata e Calabria di competenza di Acquedotto Lucano Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata e di So.Ri.Cal. Spa, gestore del Servizio Idropotabile all'Ingrosso della Regione Calabria;
- Da tempo pende un contenzioso tra Acquedotto Lucano Spa e So.Ri.Cal. Spa, avente ad oggetto le somme da quest'ultima dovute quale corrispettivo per la fornitura di acqua potabile;
- Tale controversia ha generato negli anni incomprensioni e conflitti tra i due gestori, che con il presente Protocollo si intendono sanare.





REGIONE CALABRIA



REGIONE BASILICATA

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo;
2. La Regione Basilicata si impegna ad aumentare la dotazione idrica a favore della Regione Calabria nella misura di 4 Milioni di mc/annui, da erogarsi nel periodo irriguo compreso tra il 1 aprile e il 30 ottobre. La risorsa idrica sar  vettoriata attraverso l'Acquedotto del Sinni, dalla diga di Monte Cotugno al punto di consegna del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Cosentino a servizio del comprensorio dell'Alto Jonio Cosentino;
3. I fondi per la realizzazione di eventuali ulteriori opere che si rendessero necessarie per aumentare la dotazione idrica irrigua pattuita, rimarranno interamente a carico della Regione Calabria;
4. La Regione Calabria si impegna ad intervenire fattivamente per la definizione del contenzioso attualmente pendente tra Acquedotto Lucano Spa e So.RI.Cal. Spa, convocando apposito incontro finalizzato a giungere alla definitiva soluzione della vertenza;
5. Le previsioni di cui al precedente punto 2 sono subordinate al completamento delle opere "Galleria sul Sarmiento", nonch  alla individuazione di apposita soluzione che ponga fine al contenzioso inerente la fornitura idrica potabile richiamata al punto 4;
6. Le parti si impegnano a disciplinare con separato atto, da sottoscrivere entro 30 giorni dalla data della presente Intesa, gli aspetti attuativi e di dettaglio inerenti gli accordi raggiunti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui al punto 4;





REGIONE CALABRIA



REGIONE BASILICATA


7. La durata della presente Intesa è fissata in 15 anni, rinnovabili;
8. Eventuali ulteriori esigenze idriche, da parte della Regione Calabria, saranno oggetto di apposito accordo tra le parti;
9. Copia del presente Protocollo sarà trasmessa al Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra Puglia, Basilicata e lo Stato, affinché ne tenga conto nell'adottare i provvedimenti di competenza in materia di programmazione per l'uso della risorsa idrica e di determinazione tariffaria, sulla base della metodologia contenuta nelle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico.

Rocca Imperiale, 28 Novembre 2016



---

(Regione Basilicata)



---

(Regione Calabria)